

Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: **820.100**

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)" CSC 820.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 34a (nuovo)

Impianti di tiro

¹ Impianti di tiro nuovi ed esistenti devono essere dotati di parapalle artificiali secondo lo stato della tecnica. Se a causa del tipo di impianto non è possibile procedere alla dotazione con parapalle artificiali occorre utilizzare proiettili e bersagli privi di sostanze inquinanti.

Art. 49 cpv. 2 (modificato)

² Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati (spese vengono definite spese di perdita) dedotto l'indennizzo perdita. Da tali spese di perdita viene dedotta l'indennità della Confederazione; Le rimanenti spese di perdita vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

Art. 59b (nuovo)

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...,

1. Termine e chiusura

¹ Gli impianti di tiro esistenti devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 34a entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancato adempimento gli impianti di tiro vengono chiusi per legge.

Art. 59c (nuovo)

2. Assunzione dei costi

¹ Se la chiusura di cui all'articolo 59b non viene osservata, le spese di perdita di cui all'articolo 49 capoverso 2 devono essere sostenute integralmente dai comuni d'ubicazione del sito.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.